



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 74/17
Lussemburgo, 6 luglio 2017

Sentenza nella causa C-180/16 P
Toshiba / Commissione

La Corte conferma l'ammenda inflitta alla Toshiba per l'ammontare di 61,44 milioni di euro (dei quali 4,65 milioni di euro in solido con la Mitsubishi) per la sua partecipazione all'intesa sul mercato delle apparecchiature di comando con isolamento in gas

Tale ammenda diventa quindi definitiva

Con decisione del 24 gennaio 2007¹ la Commissione ha inflitto ammende per un importo totale di 750,71 milioni di euro a venti società² europee e giapponesi per la loro partecipazione a un'intesa sul mercato delle apparecchiature di comando con isolamento in gas (GIS) tra il 1988 e il 2004. Le imprese che hanno partecipato al cartello hanno concluso un accordo al fine di coordinare la loro attività commerciale a livello mondiale e hanno elaborato un sistema di quote volto a determinare le quote di mercato che ciascun gruppo poteva ripartire tra i propri membri. Secondo la Commissione, i partecipanti al cartello hanno altresì concluso un accordo non scritto per riservare il mercato europeo alle imprese europee ed il mercato giapponese alle imprese giapponesi.

Le ammende inflitte alla Toshiba e alla Mitsubishi Electric ammontavano rispettivamente a 86,25 milioni di euro e a 113,92 milioni di euro. A queste due ammende si aggiungeva un importo di 4,65 milioni di euro che le due società giapponesi dovevano pagare in solido. Tale importo corrisponde all'infrazione commessa dalla TM T&D Corp., una società detenuta in parti uguali dalla Toshiba e dalla Mitsubishi, mediante la quale la Toshiba aveva esercitato la sua attività in materia di GIS tra l'ottobre 2002 e l'aprile 2005.

Con sentenze del 12 luglio 2011³, il Tribunale dell'Unione europea ha annullato le ammende inflitte alla Toshiba e alla Mitsubishi, dichiarando che la Commissione, nel calcolare tali ammende, aveva violato il principio della parità di trattamento. Per contro, il Tribunale ha accertato che la Toshiba e la Mitsubishi avevano effettivamente partecipato all'intesa. Le sentenze del Tribunale sono state confermate dalla Corte di giustizia con sentenza del 19 dicembre 2013⁴.

La Commissione ha successivamente ricalcolato le ammende inflitte alla Toshiba e alla Mitsubishi e le ha fissate rispettivamente a 56,79 milioni di euro e a 74,82 milioni di euro. A tali importi si

¹ Decisione C (2006) 6762 definitivo della Commissione, del 24 gennaio 2007, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/38.899 — Apparecchiature di comando con isolamento in gas) di cui una sintesi è pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (GU 2008, C 5, pag. 7).

² Ossia ABB, Alstom, Areva, Areva T & D AG, Areva T & D Holding, Areva T & D SA, Fuji Electric Holdings, Fuji Electric Systems, Hitachi, Hitachi Europe, Japan AE Power Systems, Mitsubishi Electric, Nuova Magrini Galileo, Schneider Electric, Siemens, Siemens Österreich, Siemens Transmission & Distribution SA, Siemens Transmission & Distribution Ltd, Toshiba e VA Tech Transmission & Distribution.

³ Sentenze del Tribunale del 12 luglio 2011, Toshiba/Commissione ([T-113/07](#)) e Mitsubishi Electric/Commissione ([T-133/07](#)), v. anche il comunicato stampa [n. 70/11](#).

⁴ Sentenza della Corte del 19 dicembre 2013, Siemens/Commissione, Mitsubishi Electric/Commissione e Toshiba/Commissione (cause riunite [C-239/11 P](#), [C-498/11 P](#) e [C-489/11 P](#)), v. anche il comunicato stampa [n. 161/13](#).

aggiunge quello che le due società devono pagare in solido, che è stato nuovamente fissato dalla Commissione a 4,65 milioni di euro ⁵.

Con sentenze del 19 gennaio 2016 ⁶ il Tribunale ha confermato tali nuove ammende e ha respinto i ricorsi della Toshiba e della Mitsubishi proposti avverso tale nuova decisione della Commissione.

Poiché la Mitsubishi non ha impugnato dinanzi alla Corte di giustizia la sentenza del Tribunale del 19 gennaio 2016, l'ammenda inflitta alla suddetta società (79,47 milioni di euro, dei quali 4,65 milioni di euro in solido con la Toshiba) è divenuta definitiva.

La Toshiba ha invece impugnato la sentenza del Tribunale chiedendone l'annullamento.

Nella sua sentenza in data odierna la Corte respinge l'impugnazione della Toshiba. L'ammenda inflitta dalla Commissione alla Toshiba (61,44 milioni di euro, dei quali 4,65 milioni di euro in solido con la Mitsubishi) diviene quindi anch'essa definitiva.

Secondo la Corte, il Tribunale ha correttamente statuito che, sebbene la Commissione, prima del secondo calcolo delle ammende, non abbia inviato una nuova comunicazione degli addebiti alla Toshiba, i diritti della difesa di quest'ultima non sono stati violati.

Per quanto riguarda la determinazione dell'importo dell'ammenda, la circostanza che, nel 2003, la Toshiba non abbia realizzato il proprio fatturato nel settore delle GIS costituisce un elemento che differenzia oggettivamente la sua situazione da quella delle altre imprese che hanno partecipato all'intesa, in particolare le imprese europee. La Toshiba non può dunque far valere a tale proposito una violazione del principio della parità di trattamento.

Infine, la Corte conferma che la Toshiba non può censurare la Commissione per non averle concesso, per il fatto che essa non ha partecipato all'accordo del gruppo europeo dei produttori, una riduzione dell'importo dell'ammenda. Il Tribunale ha correttamente deciso, infatti, che la circostanza che la Toshiba non abbia partecipato a tale accordo europeo è una mera conseguenza della sua partecipazione all'intesa comune e non implica quindi che il suo comportamento fosse meno grave di quello dei produttori europei.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

⁵ Decisione C (2012) 4381 della Commissione, del 27 giugno 2012, che modifica la decisione del 2007 nella misura in cui è stata indirizzata a Mitsubishi Electric Corporation e Toshiba Corporation (Caso COMP/39.966 — Apparecchiature di comando con isolamento in gas — Ammende).

⁶ Sentenze del Tribunale del 19 gennaio 2016, Toshiba/Commissione ([T-404/12](#)) e Mitsubishi Electric/Commissione ([T-409/12](#)), v. anche il CP n. [2/16](#).